

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ATTREZZATURE INDUSTRIALI

No. 582 del 01.04.2025

TRA

Vimercati S.p.A., società iscritta presso il Reg. Imp. MI - C.F. e P. Iva IT05938980967, R.E.A. no. 1861504 con sede in Via V. Monti 38, Pero (MI) 20016, rappresentata da Riccardo Marra, in qualità di General Manager, in seguito denominata **Locatore**

E

SC Vimercati East Europe Srl, società registrata nel Registro del Commercio di Bacau al n. J04/2165/2007, codice fiscale RO22916476 con sede in Str. Garii 100, Hemeius, Bacau, rappresentata dall'ing. Constantin Huma, in qualità di General Manager, di seguito denominata **Conduttore**

PREMESSO

- che il Locatore possiede i beni strumentali (di seguito **macchinari** di cui all'allegato n. 2a necessari al Conduttore per la produzione dei prodotti denominati nell'allegato 1;
- che il Conduttore si rende quindi disponibile a pagare, secondo quanto concordato nel presente contratto, la locazione di tali beni strumentali di proprietà del Locatore.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

Oggetto della Locazione

Il Locatore si obbliga a concedere in locazione al Conduttore i macchinari elencati e descritti nell'allegato n. 1 al presente contratto.

ART. 2

Descrizione dei macchinari

I macchinari concessi in locazione sono descritti con l'inserimento dei numeri di matricola ed altri dettagli che li identificano specificatamente ed elencati negli allegati n.2a.

ART. 3

Garanzie concesse dal Locatore

Il Locatore garantisce il pacifico godimento dei macchinari da parte del Conduttore per tutta la durata della locazione e si riserva la facoltà di cedere in qualsiasi tempo, parte o tutti i diritti che gli derivano dal presente contratto. Tale cessione con le relative modalità di esecuzione sarà a cura del Locatore notificata al Conduttore il quale l'accetta senz'altro ora per allora.

Il Locatore ed il Conduttore confermano che non esistono altre garanzie, condizioni, termini o clausole, palesi od occulte con efficacia di legge, al di fuori di quelle previste dal presente contratto. Il Locatore garantisce che i macchinari saranno consegnati al Conduttore in base alle specifiche contenute negli allegati n. 1 e n. 2a-2c. Il Locatore garantisce l'idoneità dei macchinari per le operazioni del Conduttore.

Il Locatore garantisce di avere valido diritto sui macchinari concessi in locazione ai sensi del presente contratto ed il Conduttore accetta i diritti del Locatore sugli stessi e conviene nel tutelare lo stesso contro qualsiasi rivalsa contraria.

ART. 4

Garanzie concesse dal Conduttore

Il Conduttore non potrà vendere i macchinari per intero o parti di essi, né consentire che i medesimi possano essere gravati, sequestrati o soggetti a pegni, tributo o vendita, senza il previo consenso scritto del Locatore.

ART. 5

Durata

La durata della locazione rispetto ad ogni singolo macchinario avrà inizio dalla data di 01.04.2023 per un periodo di 12 mesi. Allo spirare del suddetto termine la locazione si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi nelle forme previste dall'art. 11 entro 90 giorni dalla scadenza del contratto.

ART. 6

Canone di Locazione

Il corrispettivo determinato è di 97.750 euro annuo fino alla completa copertura del valore "a nuovo" (allegato n.1)

Le fatture saranno emesse dal Locatore mensilmente per un importo di Euro 8.146, pari a un dodicesimo del corrispettivo annuo, senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 7 ter DPR 633/1972. I pagamenti saranno effettuati dal Conduttore entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il rispetto dei termini è parte essenziale del presente contratto. Nessuna concessione di dilazione nei pagamenti o nelle altre obbligazioni verrà intesa come una rinunzia tacita del Locatore alle obbligazioni del Conduttore.

ART. 7

Ordine, consegna, messa in opera

La consegna ed installazione dei macchinari sono a rischio e a carico del Locatore e sono organizzate dal Locatore per conto del Conduttore secondo le disposizioni da questo impartite per iscritto. Se queste disposizioni non sono state impartite, agisce il Locatore a sua discrezione ma con rischio e spese ancora a suo carico.

ART. 8

Uso dei macchinari

Il Conduttore si obbliga ad usare i macchinari curandone diligentemente la conservazione e la manutenzione con la stretta osservanza delle istruzioni impartite dal fornitore, impegnandosi a non rimuoverlo dai luoghi in cui verrà impiegato e a non apportare, comunque, alcun mutamento alla destinazione ed utilizzazione di esso, senza il previo consenso scritto del Locatore.

Il Conduttore riconosce al Locatore la facoltà di effettuare in ogni momento gli accertamenti ritenuti opportuni e di procedere all'ispezione dei macchinari.

ART. 9

Responsabilità per manutenzione, riparazioni e vizi

Il Conduttore assume a suo carico, la conservazione, la manutenzione e le riparazioni, dei macchinari per tutta la durata del contratto. Il Conduttore assume altresì a suo completo carico qualunque danneggiamento, deterioramento, perdita o sottrazione, anche parziali dei macchinari e si impegna all'adempimento a sua cura e spese di ogni riparazione o sostituzione si rendesse necessaria dando comunicazione dell'evento al Locatore.

ART. 10

Luogo e trasferimento del bene locato

Il Conduttore utilizzerà in modo esclusivo i macchinari nella propria sede di produzione in Romania. Il Conduttore non cambierà tale sede senza previo consenso scritto del Locatore che non potrà rifiutare il trasferimento se non per giusta causa.

ART. 11

Clausole risolutive espresse

L'anticipata risoluzione del presente contratto potrà essere invocata di diritto dal Locatore nel caso in cui il Conduttore si rendesse inadempiente anche parzialmente ad uno qualsiasi dei suoi obblighi, essendo ognuno di essi considerato essenziale, assunti col presente contratto o divenisse insolvente o, comunque, diminuisse le garanzie sulla base delle quali è stata assunta la presente operazione.

La risoluzione diverrà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di cui all'art. 12, sarà data dal Locatore al Conduttore, il quale dovrà

immediatamente mettere a disposizione del Locatore nei luoghi e nei modi indicati i macchinari e gli stampi oggetto del presente contratto.

ART. 12

Elezione di domicilio e comunicazioni

Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio presso le proprie sedi indicate in epigrafe.

Ogni comunicazione data in relazione al presente contratto sarà ricevuta se inviata per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per fax o mediante posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di seguito specificati ed all'attenzione delle persone di seguito nominate:

a) per il Locatore:

Riccardo Marra

Indirizzo di posta: Via V. Monti n. 38 – 20016 Pero (MI) - Italia

N. Fax: +39 023538485

Indirizzo di posta elettronica: riccardo.marra@vimercati.com

b) per il Conduttore:

Constantin Huma

Indirizzo di posta: Str. Garii 100, Hemeius, Bacau - Romania

N. Fax: fax +40 234217787

Indirizzo di posta elettronica: chuma@vimercatiee.ro

Ciascuna parte dovrà comunicare tempestivamente all'altra parte l'eventuale modifica degli indirizzi o dei nominativi suddetti, fermo restando che in caso di omessa rettifica le comunicazioni pervenute si intenderanno correttamente ricevute da uno dei suddetti rappresentanti sebbene cessati dalla carica.

ART. 13

Foro Convenzionale

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione od esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ART. 14

Clausola Arbitrale

Tutte le controversie derivanti o connesse con il presente contratto, incluse quelle concernenti l'esistenza, la validità o cessazione del contratto stesso, di valore superiore ad Euro 150.000 saranno devolute ad un collegio arbitrale formato da tre membri e di cui ogni Parte nomina il proprio ed il terzo viene nominato dalle Parti in accordo tra di loro o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano.

ART. 15

Efficacia del contratto


Il presente accordo con i relativi allegati costituisce l'intero contratto ed annulla ogni precedente contratto o qualunque altro contemporaneo accordo orale o scritto intervenuto tra le parti su questa materia. Il presente contratto potrà essere modificato per iscritto da rappresentanti autorizzati delle parti. Qualora alcune disposizioni del presente accordo risultino essere nulle o invalide ai sensi di legge tale fatto non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rinarrano pienamente valide ed efficaci.

Le parti come sopra firmano il presente accordo per mezzo dei loro rappresentanti debitamente autorizzati in duplice copia ciascuna delle quali verrà consegnata e conservata a cura delle parti.

Locatore

SC VIMERCATI SPA

Riccardo Marra



Conduttore

SC VIMERCATI EAST EUROPE SRL

Constantin Huma



Allegato n. 1/contratto 582/01.04.2025

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ATTREZZATURE INDUSTRIALI

oggetto:

- locazione macchinari di proprietà della Vimercati in prestito d'uso presso VEE.

Macchinari utilizzati per la fabbricazione dei seguenti prodotti finiti forniti direttamente da VEE ai clienti finali (BMW, Novem, Eldra, KSS, Magna, Nedcar, Rolls Royce, FCA etc)

Progetto	Valore	Annual Rental
PROGETTO HKL CL BK25	488750.00	97,750.00
Total		97,750.00

corrispettivo annuo:

97,750 €

corrispettivo mensile:

8,146 €

durata: 5 (cinque) anni

SC VIMERCATI SPA
Riccardo Marra



SC VIMERCATI EAST EUROPE SRL
Constantin Huma



